

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

Codice Fiscale 92033190395

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE**

Atto trascritto nel Registro Generale  
degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

AL NUMERO 86

IN DATA 9/06/2003

FIRMA

- Vista la concessione demaniale marittima assentita con Atto Formale n.79/1999 del 23 dicembre 1999 Repertorio n.380 rilasciata da questa Autorità Portuale a favore della Società ENICHEM S.p.A. con sede a San Donato Milanese (MI) in Piazza Boldrini n.1, (C.F. e P. I.V.A. 09702540155), avente ad oggetto la temporanea occupazione ed uso della banchina demaniale marittima portuale realizzata con oneri a totale carico del concessionario, sita nel porto di Ravenna in sinistra canale Candiano per complessivi mq.6.503 e di aree libere da strutture per complessivi mq.6.780;
- Vista l'istanza del 19 dicembre 2001 (ns. prot. di ricevimento n.9776 del 20 dicembre 2001) con la quale la Società ENICHEM S.p.A. ha richiesto a questa Autorità Portuale, ai sensi degli articoli 55 del Codice della Navigazione e 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima, di essere autorizzata all'installazione di recinzione nell'area demaniale concessa lungo il perimetro sud banchina idrocarburi, proseguendo in area privata oltre il confine demaniale per metri 20 circa;
- Visto l'esito positivo dell'istruttoria all'uopo svolta;
- Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Portuale in data 30 maggio 2002;
- Vista l'istanza del 4 febbraio 2002 (ns. prot. di ricevimento n.1187 del 12 febbraio 2002) con la quale la Società ENICHEM S.p.A. ha richiesto a questa Autorità Portuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h), e articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, l'autorizzazione al subentro nella concessione suddetta della Società POLIMERI EUROPA S.r.l.;
- Vista l'istanza del 4 febbraio 2002 (ns. prot. di ricevimento n.1186 del 12 febbraio 2002) con la quale la Società POLIMERI EUROPA S.r.l. domanda a sua volta l'autorizzazione al subingresso di cui sopra;
- Visto che la Società POLIMERI EUROPA S.r.l. ha ottemperato a quanto previsto dal comma 6 del suddetto articolo 18;
- Visto che è stata esperita l'affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Ravenna (certificato n.420 del 26 febbraio

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

2002) e su quello dell'Autorità Portuale onde accertare l'assenza di pregiudizio dei diritti di terzi;

- Visto che nessuna opposizione, reclamo o osservazione è stata presentata nei 20 (venti) giorni successivi dalla data dell'affissione e inserzione della domanda;
- Visto che la Società POLIMERI EUROPA S.r.l. appartiene alla categoria di soggetti individuati dal comma 7-bis dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 nei confronti dei quali le disposizioni del predetto articolo 16 non si rendono applicabili;
- Viste le norme di esclusione dal regime delle certificazioni antimafia;
- Visto che la Società POLIMERI EUROPA S.r.l. ha ottenuto con Provvedimento n.44 del 4 febbraio 2002 dalla Provincia di Ravenna la voltura all'autorizzazione dello scarico non in pubbliche fognature di acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi dalla Società ENICHEM S.p.A.;
- Visto che la Commissione Consultiva Locale, consultata nella riunione del 3 aprile 2002, si è espressa favorevolmente senza dettare alcuna prescrizione al riguardo;
- Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Portuale in data 24 aprile 2002;
- Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", ed in particolare l'articolo 8 comma .3, lettera h) e l'articolo 18;
- Visto l'art.46 del Codice della Navigazione;
- Vista la costituzione di cauzione dell'importo di € 80.000 (ottantamila) mediante costituzione di fideiussione bancaria N.9905885 del 5 luglio 2002 emessa dalla Cassa di Risparmio di Ravenna a favore di questa Autorità Portuale;
- Visto il contratto di conferimento firmato avanti il Notaio dott. Ciro De Vincenzo il 2 gennaio 2002 con il quale la Società ENICHEM S.p.A. ha trasferito a titolo di conferimento nella Società POLIMERI EUROPA S.r.l. il ramo d'azienda "Attività Chimiche Strategiche", comprensivo anche dello stabilimento di Ravenna;
- Vista copia (ns. prot. di ricevimento n.4768 del 31 maggio 2002) dell'atto stipulato dal Notaio dott. Ciro De Vincenzo, rogito N.100973/9048 del 14 marzo 2002, con il quale la Società POLIMERI EUROPA S.r.l. ha trasformato l'attuale forma in quella di Società per Azioni;

- Visto che alla Società POLIMERI EUROPA S.p.A. non avendo la stessa realizzata la banchina con investimenti a proprio esclusivo carico, come invece ENICHEM S.p.A., deve applicarsi la misura di cui al punto III Tabella della Determinazione n.1/1999 del Comitato Portuale;
- Visto il regolare pagamento dei ratei annui di canone ad oggi maturati;
- Vista la sospensione della concessione n.79/1999 disposta, limitatamente ad un'area di mq.2.655, con atto prot. n.1549 del 21 febbraio 2002,

### AUTORIZZA

il subingresso nella concessione assentita con Atto Formale n.79/1999 del 23 dicembre 1999 della Società POLIMERI EUROPA S.p.A. Codice Fiscale n.03823300821 e Partita IVA n.01768800748, con sede a Brindisi in Via E. Fermi n.4, la quale dovrà rispondere (quale CONCESSIONARIO salvo che al punto 2. OGGETTO, terza e quarta riga) dell'esatta osservanza di tutte le condizioni generali stabilite nell'Atto Formale suddetto e speciali, comunque qui di seguito riportate, sotto comminatoria, in caso di trasgressione, di incorrere nelle sanzioni del Codice della Navigazione come se l'atto originario fosse stato dalla stessa stipulato: “

1. PREMESSE - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. OGGETTO. L'AUTORITÀ concede al CONCESSIONARIO, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, la temporanea occupazione e l'uso della banchina portuale realizzata con oneri a totale carico del concessionario, sita nel porto di Ravenna in sinistra canale Candiano per complessivi mq.6.503, e di aree libere da strutture per complessivi mq.6.780, come dichiarato dal CONCESSIONARIO in data 11 maggio 1999 (ns. prot. di ricevimento n.3381 del 14 maggio 1999), in allegato al presente atto sotto la lettera D). La presente concessione è in rinnovo della precedente n.112/1997 e concerne bene avente la forma e l'ubicazione indicata nel tipo planimetrico annesso al presente Atto in allegato sotto la lettera E).
3. SCOPO E DURATA. La concessione è assentita allo scopo di consentire al CONCESSIONARIO lo svolgimento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 programmate e comunicate all'AUTORITÀ, per complessivi 240 mesi (duecentoquaranta), dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2018.
4. SCADENZA. Nel giorno della scadenza della presente concessione, il CONCESSIONARIO dovrà sgombrare a



proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AUTORITÀ, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del CONCESSIONARIO, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia stato pagato il canone relativo al nuovo periodo di concessione.

5. **REVOCA.** L'AUTORITÀ avrà sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione quando lo ritenga necessario, a proprio giudizio discrezionale, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. In particolare il CONCESSIONARIO presta fin d'ora il proprio consenso alla revoca o al mancato rinnovo della presente concessione disposti con provvedimento dell'Autorità Portuale di Ravenna in ragione di specifici motivi inerenti il pubblico uso del mare ovvero di altre ragioni di pubblico interesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ragioni di pubblico interesse il contrasto con le previsioni del Piano Regolatore Portuale e degli eventuali Piani Unitari Particolareggiati di riferimento, oltreché con gli interventi individuati dal Piano Operativo Triennale dell'AUTORITÀ. Nel rispetto della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, l'AUTORITÀ provvederà inoltre alla revoca della presente concessione in caso di perdita dei requisiti in possesso del CONCESSIONARIO al momento del rilascio, nonché in caso di mancato raggiungimento, senza giustificato motivo, degli obiettivi indicati nel programma di attività presentato al momento della domanda e annualmente aggiornato. Ogni valutazione circa l'accoglibilità delle giustificazioni così addotte è demandata in via esclusiva all'AUTORITÀ. La stessa AUTORITÀ potrà ricorrere alla revoca della concessione qualora nel corso di validità del presente atto l'emanazione del regolamento attuativo dell'articolo 18 della predetta Legge 84 lo richiedesse, sia in via esplicita che per incompatibilità con nuova disciplina normativa non risolvibile, a giudizio discrezionale dell'AUTORITÀ, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per la Navigazione Marittima.
6. **DECADENZA.** L'AUTORITÀ avrà facoltà di dichiarare la decadenza del CONCESSIONARIO dalla presente concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, senza che il CONCESSIONARIO abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali per le violazioni in cui il





CONCESSIONARIO fosse incorso. In particolare l'AUTORITÀ potrà dichiarare la decadenza in caso di mancato pagamento nei termini previsti in sede di richiesta di anche una sola rata annua del canone.

7. SGOMBRO. Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, CONCESSIONARIO ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, nel termine non a 15 (quindici) giorni, prescrittogli con semplice intimazione del Presidente dell'Autorità Portuale, che sarà comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di irreperibilità del CONCESSIONARIO, terrà luogo della notifica così effettuata l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo pretorio dell'AUTORITÀ e del Comune di Ravenna.

8. PROVVEDIMENTI D'UFFICIO. Qualora il CONCESSIONARIO non adempia all'obbligo dello sgombrare e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa. L'AUTORITÀ avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del CONCESSIONARIO, ed anche in assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese rivalendosi sulla cauzione o, qualora questa non fosse sufficiente, nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'AUTORITÀ avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del CONCESSIONARIO per le eventuali maggiori spese delle quali l'AUTORITÀ potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

9. ACQUISIZIONE FACOLTATIVA. Fermo restando il disposto degli articoli 49 del Codice della Navigazione e 31 del Regolamento per la Navigazione Marittima, tutte le opere costruite dal CONCESSIONARIO senza espressa autorizzazione dell'AUTORITÀ e non di facile rimozione, restano acquisite allo stato nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza della concessione, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'AUTORITÀ di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

10. MANLEVA – Il CONCESSIONARIO dichiara di manlevare, in maniera assoluta, l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, anche per eventuali azioni di terzi aventi diritto o interessi sulle zone

assentite o su quelle vicini.

11. **RESPONSABILITÀ.** Il CONCESSIONARIO sarà direttamente responsabile verso l'AUTORITÀ dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.
12. **ULTERIORI AUTORIZZAZIONI.** La presente concessione viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il CONCESSIONARIO dal possesso della eventuale concessione edilizia o autorizzazione doganale o licenza di esercizio o qualunque altro provvedimento di competenza di altra amministrazione, per il cui ottenimento è richiesto l'instaurarsi di autonoma procedura avanti dette diverse amministrazioni. In particolare gli impianti di sollevamento (gru, aspiratori, ecc.), gli impianti elettrici, le apparecchiature a pressione e simili insistenti sul demanio devono essere in possesso delle occorrenti autorizzazioni, collaudi e verifiche delle competenti autorità amministrative, anche ai fini di igiene e sicurezza.
13. **LIMITAZIONI.** Il CONCESSIONARIO non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire l'accesso, sia di giorno che di notte, alle aree ed ai manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale incaricato dei controlli dell'AUTORITÀ, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai mezzi di soccorso.
14. **SANATORIA.** La presente concessione non è riferita a quelle opere che, ricadenti nell'area di pertinenza sono eventualmente state costruite in assenza o difformità della concessione/autorizzazione edilizia. Una volta che il CONCESSIONARIO abbia ottenuto l'eventuale concessione edilizia in sanatoria dovrà farne pervenire copia all'AUTORITÀ onde permettere il rilascio dell'eventuale sanatoria demaniale previa regolarizzazione dei rapporti patrimoniali relativi all'uso, passato e futuro del suolo e dell'opera abusivamente insistente su di esso. Ferma restando la responsabilità penale a carico di colui che effettivamente ha realizzato gli abusi, il CONCESSIONARIO

con la sottoscrizione della presente concessione si impegna a corrispondere i conseguenti indennizzi e, se del caso, a demolire le opere realizzate abusivamente.

15. **MANUTENZIONE ORDINARIA.** La manutenzione ordinaria dei beni in concessione è a carico del CONCESSIONARIO, che è tenuto ad eseguirla previa comunicazione all'AUTORITÀ delle modalità di svolgimento della medesima. In caso di mancata effettuazione di quanto sopra da parte del concessionario, sarà la stessa AUTORITÀ a provvedervi ponendo il costo a carico del concessionario medesimo.
16. **MANUTENZIONE STRAORDINARIA.** Ove si renda necessaria l'effettuazione di interventi straordinari di manutenzione del bene concessionato, da realizzarsi da parte dell'AUTORITÀ, l'utilizzo della concessione sarà sospeso, in tutto o in parte in relazione alla dimensione dell'intervento, con provvedimento del Presidente, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Al termine dell'intervento e per il periodo successivo a quest'ultimo, il canone annuo verrà incrementato nella misura di un trentesimo del costo dei lavori. Ove detti interventi siano svolti dal CONCESSIONARIO a proprio esclusivo onere, dovranno essere autorizzati ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento della Navigazione Marittima e non comporteranno variazione del canone applicato.
17. **INTERVENTI RICOSTRUTTIVI STRAORDINARI.** Ove in attuazione degli strumenti di programmazione adottati dall'AUTORITÀ si renda necessaria l'effettuazione di interventi ricostruttivi del bene concessionato, l'utilizzo della concessione sarà sospeso, in tutto o in parte in relazione alla dimensione dell'intervento, con provvedimento del Presidente, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Il CONCESSIONARIO dovrà sgombrare l'area interessata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, tramite raccomandata, del suddetto provvedimento. Al termine dell'intervento e per il periodo successivo a quest'ultimo, il canone annuo verrà incrementato nella misura di un trentesimo del costo dei lavori.
18. **ALTRI OPERATORI.** Il CONCESSIONARIO potrà consentire l'utilizzo del bene oggetto di concessione da parte di altri operatori autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, purché non direttamente concessionari ai sensi dell'articolo 18 della stessa Legge. L'utilizzo dovrà concernere lo svolgimento di operazioni portuali, previste nel programma operativo dell'operatore ma diverse da quelle programmate e comunicate all'AUTORITÀ dal CONCESSIONARIO. A tale scopo e ferme restando le comunicazioni dell'altro operatore ai



sensi dell'ordinanza n.8/97 del Presidente, il CONCESSIONARIO dovrà preventivamente comunicare all'AUTORITÀ la sospensione dell'utilizzo del bene concesso per la durata dell'operazione. Per gli effetti di cui alla predetta ordinanza n.8/97 e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi di sospensione dell'utilizzo così comunicati la banchina portuale su cui si svolge l'operazione è equiparata agli spazi demaniali non concessionati regolamentati da detta ordinanza. Agli effetti del pagamento da parte del CONCESSIONARIO del canone annuo di concessione, quest'ultimo, per la parte di bene interessata dalla sospensione, è ridotto di un ammontare proporzionale al periodo di mancato utilizzo.

19. ALTRI USI. Fermi restando gli ulteriori casi di utilizzo del bene concesso da parte di soggetti diversi dal CONCESSIONARIO previsti nella presente concessione, nel caso di mancato utilizzo del bene da parte del CONCESSIONARIO, il Presidente con proprio provvedimento potrà consentirne l'occupazione e l'uso, senza il consenso del concessionario medesimo:



- a) da parte di altri operatori autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n.84, purché non direttamente concessionari ai sensi dell'articolo 18 della stessa Legge. Per gli effetti di cui all'ordinanza n.8/97 del Presidente dell'Autorità Portuale e successive modifiche ed integrazioni, nei periodi di utilizzo così stabiliti nel provvedimento del Presidente la banchina portuale su cui si svolge l'operazione è equiparata agli spazi demaniali non concessionati regolamentati da detta ordinanza,
- b) da parte di ulteriori soggetti per finalità distinte da quelle previste dal sopra citato articolo 16.

Tale procedura non è consentita relativamente alle banchine concesse per la movimentazione di sostanze infiammabili o esplosive da parte di stabilimenti o depositi costieri.

Agli effetti del pagamento da parte del concessionario del canone annuo di concessione, quest'ultimo, per la parte di bene utilizzata da detti diversi soggetti, è ridotto di un ammontare proporzionale al periodo individuato nel predetto provvedimento del Presidente.

20. SEGNALAZIONI. Ferme restando le condizioni sub 10 (MANLEVA) e sub 11 (RESPONSABILITÀ), il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'AUTORITÀ ogni situazione di pericolo comunque connessa e derivante dalla presente concessione. In particolare il CONCESSIONARIO dovrà vigilare

sulla conservazione del buon regime dei fondali, prontamente segnalando all'AUTORITÀ ed alla Capitaneria di Porto ogni situazione di interrimento degli specchi acquei antistanti la banchina concessa. Quanto sopra affinché la Capitaneria di Porto possa emanare le opportune disposizioni a tutela della navigazione ed alla disciplina delle modalità di accosto.

1. UTENZE. I costi delle utenze attivate per consentire l'operatività del bene concesso (acqua, gas, energia elettrica, ecc.) restano a totale carico del CONCESSIONARIO.
2. DISPONIBILITÀ DELLA BANCHINA E DELL'ACCOSTO. A seguito di richiesta della Capitaneria di Porto, alle unità militari in transito dovrà essere accordata priorità di ormeggio sempreché, nel momento in cui l'esigenza di ormeggio si appalesi, non siano disponibili altri approdi a banchine non assentite in concessione. Nell'eventualità di necessità imprevedibili manifestate dall'AUTORITÀ, la banchina in concessione o porzioni di essa, nonché gli accosti relativi, dovranno essere posti nell'immediata disponibilità dell'AUTORITÀ medesima.
23. PIANIFICAZIONE ORMEGGI. La pianificazione degli ormeggi delle navi alle strutture portuali in concessione dovrà avvenire in armonia con la generale disciplina della movimentazione portuale.
24. ATTREZZATURE D'INTRALCIO. In caso di attrezzature di carico/scarico insistenti su banchina, le stesse devono essere posizionate, quando inopere, in modo tale da non intralciare la navigazione o le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi. Durante i periodi di operatività di dette attrezzature, deve essere mantenuto un costante collegamento con i Piloti del Porto secondo le modalità concordate con questi ultimi. A seguito di richiesta dei predetti Piloti o dei Comandanti delle navi in transito le attrezzature di banchina devono essere prontamente spostate in modo da non essere d'intralcio.
25. CAUZIONE. Qualora la cauzione indicata nelle premesse sia stata costituita in numerario o in titoli di Stato, il CONCESSIONARIO dichiara di autorizzare, come in effetti autorizza, l'AUTORITÀ a rivalersi sulla cauzione medesima, senza che occorranne ulteriore suo consenso o alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per il soddisfacimento di qualsiasi obbligo assunto in dipendenza della presente concessione, qualora non abbia tempestivamente provveduto nei termini assegnatigli, impegnandosi inoltre a reintegrare la cauzione nel suo originario ammontare entro il termine che gli sarà all'uopo notificato. Resta altresì fermo l'obbligo per il

CONCESSIONARIO di adeguare la cauzione prestata al diverso importo richiesto dall'AUTORITÀ in  
aggiornamento dell'ammontare originariamente previsto, tanto in considerazione del fatto che la misura della  
cauzione prestata non può mai essere inferiore al doppio del rateo annuo del canone, che del diverso ammontare  
eventualmente stabilito dal regolamento attuativo dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84.

26. CONSEGNA. A seguito del perfezionamento del presente atto verrà redatto apposito verbale enunciativo dei beni  
concessionati in consegna al CONCESSIONARIO, i quali vengono concessi nello stato in cui si trovano, sia in  
superficie che in sottosuolo e soprasuolo, restando a cura e spese del CONCESSIONARIO l'esecuzione dei lavori  
che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazione, colmature del bene stesso, deviazioni o  
prolungamenti di fogne, di condutture sotterranee ed aeree, rimozione di impianti, e simili, nonché la responsabilità  
che al CONCESSIONARIO possa derivare dall'esecuzione di detti lavori. Quanto sopra ferme restando le  
condizioni sub 15 (MANUTENZIONE ORDINARIA) e sub 16 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA).

27. ASSICURAZIONE. Il CONCESSIONARIO si impegna a stipulare una polizza assicurativa a favore  
dell'AUTORITÀ per eventuali danni causati dall'incendio e dal fulmine per il massimale pari al valore  
dell'immobile quale determinato dall'Ufficio del Territorio di Ravenna del Dipartimento del Territorio, ove  
richiesto da tale ultimo ufficio.”

28. CONDIZIONI PARTICOLARI. Il presente atto è inoltre sottoposto, oltre che alle discipline doganali e di pubblica  
sicurezza, alle seguenti condizioni particolari:

I. CANONE E REGISTRAZIONE. Il canone, in conformità alla Determinazione n.1/99 dell'8 aprile 1999 è  
stabilito, in € 602.846,28 (seicentoduemilaottocentoquarantasei/28). La determinazione è stata effettuata in  
base alle superfici di cui alla dichiarazione ENICHEM S.p.A. e in relazione all'atto di sospensione di cui nelle  
premesse. Si è altresì tenuto nella debita considerazione il fatto che POLIMERI EUROPA S.p.A. non ha  
realizzato la banchina con investimenti a proprio totale carico. Il pagamento verrà effettuato per rate annuali  
anticipate dietro apposita richiesta dell'AUTORITÀ. L'importo della rata annua sarà soggetto agli  
adeguamenti ed alle maggiorazioni di cui alla predetta Determinazione n.1/1999 ove applicabili. I

CONCESSIONARIO presta sin d'ora il suo assenso a che il canone come sopra individuato sia adeguato alla



misura maggiore eventualmente disposta da regolamento attuativo dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 ove la suddetta normativa lo venga espressamente a prevedere, nonché a quella eventualmente risultante a seguito dell'effettuazione delle procedure di cui alla condizione sub 26 (CONSEGNA), con effetti retroagenti alle annualità già corrisposte.

Unico obbligato al pagamento dell'imposta di registro, da effettuarsi entro 20 (venti) giorni dalla stipula del presente atto, come pure alla denuncia del verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta, pure a carico del concessionario, è il CONCESSIONARIO.

II. SOSPENSIONE PARZIALE. Conserva piena validità l'atto di sospensione parziale dell'utilizzo della concessione prot. n.1549 del 21 febbraio 2002 nonché le disposizioni in tale atto emanate relativamente alle modalità di commisurazione del canone di concessione.


III. RECINZIONE. Con il presente atto si consente la realizzazione della recinzione di cui alla richiesta nelle premesse e meglio descritta nella planimetria allegata.

29. ULTERIORI CASI DI REVOCA. In caso di revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non in pubbliche fognature di acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi di cui alle premesse, si rende applicabile la condizione generale di cui al sub. 5.

30. RINVIO. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge vigente ed in particolare alle disposizioni del Codice della Navigazione e del Regolamento per la Navigazione Marittima in tema di concessioni, nonché alla disciplina delle aree e banchine comprese nell'ambito portuale dettata dalla Legge 28 gennaio 1994 n.84. In particolare si richiama l'obbligo per il CONCESSIONARIO di esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, con l'ulteriore espresso divieto all'esercizio di attività portuali in spazi diversi da quelli assegnatigli in concessione.

**PER ACCETTAZIONE:**

**IL SUBENTRANTE**



La presente licenza viene firmata avanti i sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal SOGGETTO SUBENTRANTE, il quale dichiara di eleggere il proprio

domicilio a Ravenna (RA) in Via Baiona 107/111. Qualunque notifica o comunicazione sarà considerata regolarmente CAU  
trasmissa ove inviata al predetto indirizzo, fatta salva l'eventuale variazione inviata dal SOGGETTO SUBENTRANTE SOS  
con raccomandata A.R. all'AUTORITÀ e ricevuta dalla medesima antecedentemente alla trasmissione delle predette Rav  
notifiche o comunicazioni. Il SOGGETTO SUBENTRANTE è inoltre tenuto a comunicare immediatamente  
all'AUTORITÀ ogni ulteriore variazione intervenuta in riferimento alla documentazione prodotta in sede di domanda c  
comunque allegata o richiamata nel presente atto. Si allegano al presente atto, perché ne facciano parte integrante e  
sostanziale, i seguenti allegati: I T

1. Planimetria del bene oggetto di concessione;
2. Planimetria delle opere da realizzare (recinzione);
3. Atto di sospensione.

L'imposta di registro è stabilita nella misura di € 2.642,13 (duemilaseicentoquarantadue/13) essendo già stato versato  
l'importo di € 9.424,31 (novemilaquattrocentoventiquattro/31) relativo all'Atto Formale n.79/1999 registrato all'Ufficio  
del Registro di Ravenna al n.53 Mod.I l'11 gennaio 2000 per un imponibile di € 470.967,38  
(quattrocentosettantamilanovecentosessan-tasette/38).

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

In particolare si intendono approvate dal SOGGETTO SUBENTRANTE le seguenti clausole:

- 1) PREMESSE; 2) OGGETTO; 3) SCOPO E DURATA; 4) SCADENZA; 5) REVOCA; 6) DECADENZA;
- 7) SGOMBRO; 8) PROVVEDIMENTI D'UFFICIO; 9) ACQUISIZIONE FACOLTATIVA; 10) MANLEVA;
- 11) RESPONSABILITÀ; 12) ULTERIORI AUTORIZZAZIONI; 13) LIMITAZIONI; 14) SANATORIA;
- 15) MANUTENZIONE ORDINARIA; 16) MANUTENZIONE STRAORDINARIA; 17) INTERVENTI
- RICOSTRUTTIVI STRAORDINARI; 18) ALTRI OPERATORI; 19) ALTRI USI; 20) SEGNALAZIONI;
- 21) UTENZE; 22) DISPONIBILITÀ; 23) PIANIFICAZIONE ORMEGGI; 24) ATTREZZATURE D'INTRALCIO; 25)

CAUZIONE; 26) CONSEGNA; 27) ASSICURAZIONE; 28) I. CANONE E REGISTRAZIONE; 28) II. SOSPENSIONE PARZIALE; 28) III. RECINZIONE; 29) ULTERIORI CASI DI REVOCA; 30) RINVIO.

Ravenna, li 23 MAG. 2003

IL SUBENTRANTE

Alberto Fedeli

I TESTIMONI

Angelo Scapellato

IL PRESIDENTE

[Signature]




REGISTRATO A RAVENNA IL 27/05/2003  
AL N. 4665 MOD. 3 ESATTE 2.642,13  
DUEMILASEICENTOCQUARANTADUE/13



L Allegato al Rep.  
n° 692 del 23/05/03

Atto trascritto nel Registro Generale  
degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Rave  
AL NUMERO 86  
IN DATA 9/06/2003  
FIRMA



IL CONCESSIONARIO  
CEDENTE

**EniChem S.p.A.**  
Direttore Tecnico  
Bernardo Manzulli

*Manzulli Bernardo*

**POLIMERI EUROPA s.r.l.**  
Stabilimento di Ravenna  
Il Direttore  
Alberto Fogli  
*Alberto Fogli*



Dr. li



**AUTORITÀ PORTUALE  
DI RAVENNA**

MINUTA


Via Magazzini Anteriori, 63  
48100 Ravenna  
Tel. +39 (0544) 590222  
Fax +39 (0544) 421945  
E-mail: info@port.ravenna.it

**RACCOMANDATA A.R.**  
Spett.le  
ENICHEM S.p.A.  
Via Baiona, 107  
48100 Ravenna


C.F. 92033190395  
Ravenna, li 21 FEB. 2002

3 Allegato al Rep.

n° 602 del 23/05/03



Prot. n. 1549  
(da citare nella risposta)

<b>Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna</b>	
AL NUMERO	<u>86</u>
IN DATA	<u>9/06/2003</u>
FIRMA	

e, p.c.  
POLIMERI EUROPA  
Via Baiona, 107  
48100 Ravenna

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE**

preso atto

della nota del 30 gennaio 2002 del capo sezione al Servizio Tecnico, Dott. Ing. Fabio Maletti, laddove, con riferimento alla concessione n.79 del 23 dicembre 1999 rilasciata da questa Autorità Portuale alla società Enichem S.p.A. per l'occupazione e l'uso di una banchina demaniale in sinistra Canale Candiano, a seguito della formalizzazione in data 19 dicembre 2001 del contratto di appalto relativo ai lavori di sistemazione della sponda sinistra del canale Candiano in corrispondenza della banchina ex Cabot, ha chiesto di "provvedere alla sospensione dell'utilizzo della concessione fino a successiva comunicazione in modo da consentire la costruzione della banchina e pertanto in modo da poter disporre quantomeno delle aree che [...] corrispondono alla parte più a Nord della fascia demaniale in concessione ad Enichem, per tutto il tratto non banchinato e per i primi 5 metri di banchina" al fine di provvedere alla consegna delle stesse all'impresa appaltatrice,

visti

la legge 28 gennaio 1994 n.84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" per quanto concerne l'istituzione dell'Autorità Portuale di Ravenna e in particolare l'articolo 18 della stessa legge;

il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione dell'8 ottobre 1999, con il quale il Dott. Remo Di Carlo è stato nominato Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna per la durata di anni quattro;

il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 6 aprile 1994 recante "Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna";

il Codice della Navigazione ed il Regolamento per la Navigazione Marittima,

**considerato**

che l'atto formale n.79 del 23 dicembre 1999, rilasciato dall'Autorità Portuale di Ravenna per consentire alla società Enichem S.p.A. l'occupazione e l'uso di una banchina portuale e di adiacenti aree libere da strutture in sinistra Canale Candiano ha scadenza 31 dicembre 2018;

che la condizione generale sub 17 (INTERVENTI RICOSTRUTTIVI STRAORDINARI) della predetta concessione prevede: "Ove in attuazione degli strumenti di programmazione adottati dall'Autorità Portuale si renda necessaria l'effettuazione di interventi ricostruttivi del bene concessionato, l'utilizzo della concessione sarà sospeso, in tutto o in parte in relazione alla dimensione dell'intervento, con provvedimento del Presidente, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori. Il concessionario dovrà sgombrare l'area interessata entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, tramite raccomandata, del suddetto provvedimento. Al termine dell'intervento e per il periodo successivo a quest'ultimo, il canone annuo verrà incrementato nella misura di un trentesimo del costo dei lavori";

che in data 19 dicembre 2001 è stato formalizzato contratto di appalto relativo ai lavori di sistemazione della sponda sinistra del canale Candiano in corrispondenza della banchina ex Cabot di cui alla programmazione della scrivente Autorità Portuale,

**sospende**


l'utilizzo della concessione n.79 del 23 dicembre 1999 rilasciata alla società Enichem S.p.A. per consentire l'occupazione e l'uso di una banchina portuale e di adiacenti aree libere da strutture in sinistra Canale Candiano limitatamente alla superficie di mq.2.655, meglio individuata nella planimetria allegata, costituita per mq. 2.605 da aree libere da strutture (evidenziate con colorazione verde) e per mq.50 da banchina (evidenziate con colorazione gialla) con decorrenza 1° marzo 2002 sino all'emanazione di nuovo apposito provvedimento che faccia venir meno la limitazione. Per tutto il periodo di sospensione il canone di concessione è ridotto in corrispondenza alla diminuzione delle superfici ai sensi delle determinazioni vigenti. Lo stesso canone verrà incrementato nella misura di un trentesimo del costo dei lavori, a seguito dell'emanazione del sopra citato nuovo provvedimento, per il periodo successivo alla conclusione degli stessi,

**ingiunge**



a detta società di procedere allo sgombrò, a proprie spese, dell'area occupata oggetto di sospensione dall'utilizzo, asportando i manufatti impiantati e riconsegnando l'area all'Autorità Portuale nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente.

Copia della documentazione e dei disposti normativi citati nel presente atto si trova presso l'Ufficio Demanio, Imprese Portuali e Lavoro Portuale dell'Autorità Portuale di Ravenna a disposizione di tutti gli interessati al presente provvedimento, avverso il quale è esercitabile il ricorso per impugnazione avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione dello stesso.

Il Presidente  
Dott. Remo Di Carlo







CONFINE DEMANIALE

LANCIA  
ANTINCENDIO

VALVOLE  
ANTINCENDIO


MANICHETTE  
ACQUA MARE

TESTATA TRAVE  
BANCHINA

BITTA SU  
PLINTO CLS

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA  
La presente copia composta da n. 3.....  
fogli: tenuta con procedimento fotografico  
è conforme all'originale in possesso di que-  
sta Autorità Portuale.

Ravenna il 23 MAG. 2003

  
Il Funzionario Incaricato

MONITORE  
ATTACCO PER AUTOPOMPE  
SINGOLO E DOPPIO

N. 13347


PERCORSI DI USCITE

Atto trascritto nel Registro Generale degli Atti della Polimeri Europa S.p.A. Ravenna

AL NUMERO 86

IN DATA 9/06/2003

FIRMA *[Signature]*



2 Allegato al Rep.  
n° 692 del ...~~23/05/03~~...

EniChem S.p.A.  
Stabilimento di Ravenna  
Il Direttore  
Dr. Alberto Fogli

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
Provincia di Ravenna  
Dr. Ing. FOCACCIA LUIGI N. 73

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
1	10-10-01	RECINZIONE CONFINE DEMANIALE	FAROUK	MINZONI	<i>[Signature]</i>
0	06-12-99	EMISSIONE	IANIERO-CORTESI	IANIERO	

SOCIETA': EniChem S.p.A.

IMPIANTO: BANCHINA IDROCARBURI - PGSB

ISOLA :

PROGETTO:

OGGETTO: STABILIMENTO ENICHEM - RAVENNA  
BANCHINA IDROCARBURI  
PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEL  
CONFINE DEMANIALE

INGEGNERIA: EniChem S.p.A.

COMM. N°:

DITTA ESEC.:

RIF. ESEC.

DISEGNATO IANIERO-CORTESI	CONTROLLATO IANIERO	APPROVATO <i>[Signature]</i>
RAVENNA	06.12.1999	

DISEGNO N.  
02-GB-1233-B-05759-A

sostituisce il  
sostituito da

SCALA  
1:250

FOGLIO: 1 di: 1  
REV. 1

